



CH-3003 Berna, OARE/seco/lof

Ai destinatari secondo allegato

Collaboratore responsabile: lof
Berna, 1° aprile 2020

Circolare sull'utilizzo delle gru e di strutture simili nel settore dei divertimenti – Quadro generale

Gentili Signore, egregi Signori,

sempre più spesso le gru e le strutture simili (gru a torre, piattaforme elevatrici e a forbice) vengono impiegate nel settore dei divertimenti a scopi diversi dal loro uso originario. I trasporti di persone con queste strutture comportano pericoli e rischi particolari.

Per fornire un quadro generale dell'attuale situazione giuridica non solo ai gestori di gru, ma anche alle autorità locali e cantonali, il 2 luglio 2004 è stata elaborata una circolare congiuntamente dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva, divisione Servizi di prevenzione), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (Assicurazione malattie e infortuni), dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (UPI) e dalla SECO. La circolare è stata aggiornata l'ultima volta il 1° aprile 2020.

1	Principio: divieto	2
2	Basi legali	2
3	Competenze	4

1 Principio: divieto

Di norma, le gru e le strutture simili sono destinate al trasporto delle merci; se vengono impiegate per il trasporto di persone, ciò costituisce un cambiamento di destinazione d'uso.

L'uso di gru per il trasporto di persone non è generalmente consentito.

Eccezioni:

a) È ammesso l'uso delle gru nei casi in cui non si tratta di trasportare persone ma di garantirne la sicurezza (p. es. per la cosiddetta «arrampicata sulle casse», si veda la checklist redatta dalla Suva e da Swiss TS, giugno 2010¹).

b) È altresì ammesso l'impiego di gru appositamente destinate al trasporto di persone se viene dimostrata la sicurezza della struttura. Per quanto riguarda le strutture assemblate, deve essere garantita sia la sicurezza dei singoli componenti, sia della struttura nel suo complesso.

L'attestato di sicurezza comprende un'analisi dei rischi o valutazione dei rischi (SN EN ISO 12100) e una descrizione delle misure che sono state adottate per adempiere ai requisiti vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute. L'attestato di sicurezza deve essere rilasciato da un ente di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi dell'art. 22 OCamb .

2 Basi legali

2.1 Atti normativi rilevanti

Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11);
Ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro; RS 930.111);
Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20);
Ordinanza del 27 settembre 1999 concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru; RS 832.312.15);
Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30);
Legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (LCAmb RS 943.1); ordinanza d'esecuzione del 4 settembre 2002 (OCamb RS 943.11).

2.2 Messa in commercio (vendita, noleggio, costruzione da parte del singolo, ecc.)

I prodotti possono essere immessi in commercio se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi (art. 3 cpv. 1 LSPro). I prodotti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti dal Consiglio federale oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica (art. 3 cpv. 2 in combinato disposto con art. 4 LSPro). Per le strutture ottenute combinando fra loro una gru o una costruzione analoga con altri elementi (ad esempio con una piattaforma oppure con la cabina di una funivia) si dà vita a un prodotto totalmente nuovo che deve a sua volta rispettare le

¹ V. [Trasporto di persone con attrezzature di lavoro nel tempo libero – Arrampicata sulle casse](#)

disposizioni dell'articolo 3 LSPro. Sulla base del principio generale della LSPro (*new approach*) è responsabile dell'attestato la persona che immette il prodotto in commercio (produttore, importatore, venditore, locatore, ecc.).

Sanzioni

Le infrazioni alla LSPro vengono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 16 LSPro), oppure con una multa fino a 40 000 franchi (art. 17 LSPro).

2.3 Impiego

Sono inoltre applicabili le **prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni**, in particolare l'articolo 4 capoverso 5 dell'ordinanza sulle gru secondo il quale è vietato il trasporto di persone con gru non espressamente destinate a tale scopo dal produttore. Non appena un'azienda occupa lavoratori, le prescrizioni si applicano anche al tempo libero (art. 81 LAINF). L'organo competente (Suva) non rilascia autorizzazioni eccezionali per il tempo libero ai sensi dell'articolo 69 OPI poiché non sussistono né condizioni aziendali particolari né un'effettiva necessità.

Sanzioni:

Le infrazioni alle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sono punite con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere o con una multa (art. 112 LAINF).

2.4 Attività di baracconista

Si applica la legge sul commercio ambulante se l'impiego della gru nel settore dei divertimenti rappresenta un'attività di baracconisti, ovvero un'attività che prevede l'utilizzo di tale struttura a scopi di intrattenimento e in luoghi non fissi (art. 2 lett. c ed e ordinanza sul commercio ambulante).

L'impiego di una gru e di strutture simili per un'attività di baracconisti è sempre soggetta all'obbligo di autorizzazione (art. 2 cpv. 1 lett. c; art. 2 lett. c ed e OCAMB). Quest'ultima è rilasciata dalle autorità preposte del Cantone di domicilio dell'impresa se si dimostra di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente e di garantire la sicurezza degli impianti in funzione (art. 5 cpv. 1 LCAMB; art. 19, 21 e 24 OCAMB). In caso di attività di baracconista soggetta ad autorizzazione, spetta alle istanze cantonali preposte all'esecuzione della legge sul commercio ambulante verificare se è stato rilasciato l'attestato di sicurezza richiesto (rilasciato da un ente di certificazione accreditato o riconosciuto ai sensi dell'art. 22 OCAMB).

Sanzioni:

Le infrazioni alla legge sul commercio ambulante sono punite con una multa fino a 20 000 franchi (art. 14 LCAMB).

2.5 Prescrizioni comunali

Oltre a quanto stabilito dalle disposizioni di diritto federale summenzionate, si deve garantire la sicurezza degli impianti per il tempo libero anche in base alle prescrizioni comunali (p.es. clausola generale di polizia).

2.6 Procedura che il Cantone competente deve seguire in caso di impiego non conforme di una gru

Principio: vietare l'impiego della struttura (sul posto) con indicazione delle sanzioni applicabili, salvo eccezioni (cfr. punto 1).

Se non è possibile applicare il divieto:

- Notifica dell'infrazione all'istanza (o alle istanze) competenti (organizzatore, polizia, Suva, ecc.).
- Adozione dei provvedimenti di polizia contro il responsabile dell'infrazione con addossamento dei costi e delle multe.

3 Competenze

3.1 Per questioni legate al settore della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (e, in particolare, per impianti ottenuti combinando fra loro diversi elementi):

Organi di controllo della legge sulla sicurezza dei prodotti

- upi - Ufficio prevenzione infortuni

Controllo del mercato LSPro

Hodlerstrasse 5a

3011 Berna

Tel. 031 390 22 22

www.bfu.ch

E-Mail: info@bfu.ch

- Suva Lucerna

Divisione Sicurezza sul lavoro

Servizio di Sorveglianza del Mercato

Rösslimattstrasse 39

6005 Luzern

www.suva.ch

E-Mail : marktueberwachung@suva.ch

3.2 Per questioni legate all'ordinanza sulle gru e la prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- Suva

Divisione Sicurezza sul lavoro

Settore Costruzioni

Rösslimattstrasse 39

Postfach

6005 Luzern

Tel. 041 419 50 49

www.suva.ch

E-Mail: bereich.bau@suva.ch

3.3 Per questioni sul commercio ambulante in generale:

- **Segreteria di Stato dell'economia SECO**

Settore diritto

Holzikofenweg 36

3003 Berna

031 322 77 70

www.seco.admin.ch / Pratiche commerciali e pubblicitarie/ commercio ambulante

E-Mail: fair-business@seco.admin.ch

3.4 Per questioni sul rilascio dell'autorizzazione sul commercio ambulante:

Servizi cantonali in base alla lista www.seco-admin.ch / Pratiche commerciali e pubblicitarie / commercio ambulante / indirizzi dei servizi cantonali competenti commercio ambulante

Vi invitiamo a prendere atto di quanto sopra.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia

Jürg Herren

Capo Settore diritto

Allegati: Lista dei destinatari

- Autorità cantonali d'esecuzione della legge sul commercio ambulante
- Ispettorati cantonali del lavoro
- Suva Lucerna, Divisione sicurezza sul lavoro, Sezione costruzione, Rösslimattstrasse 39, 6005 Lucerna
- Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione vigilanza delle assicurazioni, sezione Infortuni, Assicurazione infortuni e assicurazione militare, 3003 Berna
- ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali, Sezione gru, Wölflistrasse 5, 3006 Berna
- Società svizzera degli impresari costruttori, Weinbergstrasse 49, casella postale, 8035 Zürich
- UPI Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, Hodlerstrasse 5a, CH-3011 Berna
- Servizio d'accreditamento svizzero (SAS), Holzikofenweg 36, 3003 Berna